

Testo coordinato con l' emendamento (lett.a)



COMUNE DI MARINO
PROVINCIA DI ROMA

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Indice

- Art. 1 *OGGETTO***
- Art. 2 *DISPOSIZIONI GENERALI***
- Art. 3 *ATTIVITA' PRODUTTIVE***
- Art. 4 *ATTIVITA' AGRICOLE E DI GIARDINAGGIO***
- Art. 5 *ATTIVITA' IN LOCALI DI PUBBLICO INTERESSE***
- Art. 6 *ATTIVITA' SPORTIVE E DI GIOCO***
- Art. 7 *MANIFESTAZIONI TEMPORANEE***
- Art. 8 *PRODUZIONI VOCALI E STRUMENTALI***
- Art. 9 *UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI***
- Art.10 *EMISSIONI SONORE PRODOTTE IN AUTOVEICOLI***
- Art.11 *EMISSIONI SONORE PRODOTTE IN ABITAZIONI***
- Art.12 *DISPOSITIVI ACUSTICI DI AVVISO***
- Art.13 *ANIMALI***
- Art.14 *PROVVEDIMENTI***

Art. 1

OGGETTO

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di inquinamento acustico, di salute pubblica e di pubblica sicurezza, ai fini della tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) È vietata qualsiasi azione che possa disturbare la quiete pubblica nei seguenti orari:
 - dalle ore 23.00 alle 07.00 nei giorni feriali
 - il sabato e i giorni festivi prima delle ore 9, tra le ore 14 e le 16 e dopo le ore 24...
- 2) La domenica e negli altri giorni festivi sono vietati lavori e attività rumorose o molesti in zone residenziali o in prossimità di abitazioni.
- 3) Il Comune, in caso di comprovata necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare deroghe relativamente alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) su richiesta scritta e motivata, prescrivendo, ove necessario, le misure di tutela che dovranno essere adottate.
- 4) Le attività lavorative tra le ore 23 e le ore 7, per la cui natura o caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui si svolgono, necessita preventivo parere dei competenti servizi comunali e/o delle Aziende Sanitarie Locali, devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme a tutela dell'inquinamento acustico.
- 5) Restano riservati i disposti speciali previsti da apposite ordinanze.

Art. 3

ATTIVITA' PRODUTTIVE

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) Le industrie, i laboratori, le aziende, i depositi che generano molestie ed i locali sensibili rumore devono essere convenientemente isolati acusticamente in modo conforme alle vigenti normative contro l'inquinamento acustico.
- 3) Nell'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e altri dispositivi di ogni genere per le attività industriali, artigianali e commerciali, oltre a rispettare i parametri di conformità previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, devono essere osservate le seguenti precauzioni:
 - a) devono essere adottati tutti i miglioramenti ed accorgimenti tecnici atti a ridurre i rumori emessi dai medesimi. Ove ciò non sia possibile, le attività devono essere circoscritte in determinati periodi di tempo, ovvero trasferite in luoghi discosti dalle abitazioni.
 - b) E' vietato eseguire lavori all'aperto in zone abitate tramite l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumori eccessivi e che possono invero essere collocate all'interno di idonei locali strutturati a norma.
 - c) Non è consentito il funzionamento a vuoto, senza utilizzo immediato o a breve termine, di qualunque macchinario che produca rumore.
 - d) Alle officine di assistenza veicoli è vietato tenere motori in movimento e produrre rumori che arrechino disturbi molesti ai vicini.
 - e) L'esecuzione all'interno di edifici abitati di lavori edili con macchinari ed utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19, il sabato ed i giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.

- f) L'attività temporanea di cantieri stradali o lavori effettuati all'interno di aree private, salvo speciale autorizzazione comunale, non deve essere causa di disturbo per i residenti dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8 del mattino.
- g) Dalle ore 21 alle ore 7 del mattino, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di trasporto, di carico e scarico di merci, derrate ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da attutire il frastuono. e non turbare la quiete pubblica.
- h) In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21 alle ore 7 la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi da saracinesche di mantenerle in perfetto stato di efficienza al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

Art. 4

ATTIVITA' AGRICOLE E DI GIARDINAGGIO

- 1) Le attività agricole e di giardinaggio, a qualunque titolo esercitate, devono utilizzare macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione del prodotto e che siano conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, al fine di limitare l'inquinamento acustico, nonché devono essere organizzate in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti nella zona di svolgimento e non recare danno a causa di vibrazioni, scuotimenti e ripercussioni o di impiego in condizioni meteorologiche sfavorevoli (es. uso di atomizzatori in caso di vento).
- 2) Le suddette attività, se svolte nei pressi di centri abitati e comunque ad almeno 500 metri, sono consentite nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle 16.00 alle ore 20,00 il sabato ed i giorni festivi dalle ore 9 fino alle ore 13.30 e dalle 17,00 alle 20,00, **nei terreni che siano distanti meno di 300 metri da abitazioni.**

Art. 5

ATTIVITA' IN LOCALI I DI PUBBLICO INTERESSE

- 1) Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco per gli esercizi pubblici e commerciali.
- 2) I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi, videogames od altri giochi leciti, nonché di sale da ballo, discoteche, cinema, palestre e circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori tali da essere percepiti all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.
- 3) Qualora taluni esercizi prevedano anche attività da gestire all'aperto, le stesse devono essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale per l'uso di apparecchi con diffusione acustica fino alle ore 23, a condizioni che non rechino disturbo al vicinato.
- 4) Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione dell'istanza allo Sportello unico per le Attività Produttive per il rilascio dell' autorizzazione comunale.
- 5) Ai soggetti di cui al comma 2) e' fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 6
ATTIVITA' SPORTIVE E DI GIOCO

- 1) La pratica di attività sportive e giochi all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi è permessa di regola dalle ore 8 alle ore 22, salvo eventuali deroghe concesse dal Comune. su richiesta motivata.

Art. 7
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

- 1) Sono oggetto del presente regolamento le manifestazioni a carattere temporaneo, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, spettacoli viaggianti le manifestazioni sportive, ecc. che impieghino sorgenti sonore amplificate.
- 2) Le suddette manifestazioni devono rispettare i limiti di immissione sonora e di impatto acustico previsti dalle vigenti normative, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, al fine di contenere i fenomeni di inquinamento acustico, nonché devono rispettare i termini di orario qualora specificamente prescritti nell'autorizzazione concessa.

Art. 8
PRODUZIONI VOCALI E STRUMENTALI

- 1) I mestieri di suonatore ambulante nelle aree all'aperto pubbliche e private aperte al pubblico sono consentiti solo previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.
- 2) Non è consentito ai venditori di invitare con grida moleste alla compra delle loro merci anche se dall'interno di locali aperti al pubblico.
- 3) I concerti vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenuti dopo le ore 23.00.
- 4) Sono vietati gli schiamazzi, nonché suoni molesti e grida sulle pubbliche vie e piazze e all'interno o in vicinanza dell'abitato, quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica.
- 5) L'uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici (strade, giardini, parchi, piazze, ecc.).
- 6) L'uso di altoparlanti per la pubblicità sonora nelle vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, non è consentito prima delle ore 9, tra le ore 14 e le 16 e dopo le ore 20.

Art. 9
UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI

- 1) E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, nonché l'accensione non autorizzata di fuochi artificiali:
 - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

Art. 10
EMISSIONI SONORE PRODOTTE IN AUTOVEICOLI

- 1) Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Art. 11
EMISSIONI SONORE PRODOTTE IN ABITAZIONI

- 1). Nelle abitazioni private non e' consentito produrre rumori, suoni e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi per il vicinato, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2) e 3)..
- 2). Le apparecchiature di uso domestico (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.) che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
- 3) L'uso di strumenti musicali non è consentito dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.
- 4) In nessun modo possono essere usati all'aperto, specialmente nelle ore notturne, apparecchi con riproduzione del suono, se ciò arreca molestia ai vicini.
- 5) Gli apparecchi radiofonici, televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione musicale, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai coinquilini o al vicinato. Tale disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 6) L'esercizio di arti, mestieri, lavori ed opere rumorose in genere, svolti in ambito residenziale è permesso nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 20, fatte salve diverse disposizioni condominiali .
- 7) E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8-10, 13-16 e dopo le 22.
- 8) Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 13 e le ore 16 e dopo le ore 20.
- 9) Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 12
DISPOSITIVI ACUSTICI DI AVVISO

- 1) E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dai luoghi ai quali sono destinati e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini, fatta eccezione per le sirene installate su mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine e negli stabilimenti industriali per la segnalazione di inizio e di cessazione del lavoro.
- 2) Salvo quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti; il segnale di allarme deve essere tempestivamente disattivato dal proprietario del veicolo o suo delegato, in assenza dei quali, il veicolo può essere soggetto a rimozione in caso di persistenza dell'allarme in prossimità di abitazioni.
- 3) La disposizione del comma 2) vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che la durata del segnale udibile all'esterno non sia inferiore ai trenta minuti, sia in caso continuo che di intermittenza, e che, in assenza dei proprietari, vengano incaricate altre persone in grado di intervenire tempestivamente per la disattivazione del dispositivo di allarme.

Art. 13
ANIMALI

1. I detentori di animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e privata, specialmente durante la notte.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.
3. E' fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la tutela degli animali.

Art. 14
PROVVEDIMENTI

- 1) Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con i Servizi Tecnici comunali e le Aziende Sanitarie Locali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori (in orario diurno dalle ore 8,00 alle ore 20,00) e, ove necessario, promuove i provvedimenti per la tutela della quiete pubblica e privata.
E' fatta, comunque, salva la competenza delle altre autorità di Pubblica Sicurezza.
- 2) Le violazioni alle disposizioni della presente regolamento costituiscono casi di abuso che, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, consentono azioni di diffida e ordinanze da parte dell'amministrazione comunale e di sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall'art. 659 del Codice Penale, nonché da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia di inquinamento acustico
- 3) Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.